

Appendice n. 5 FI RS0107 – ED 01/2012 – Dipendenti attivi e contrattisti

Cassa	CASSA RBM SALUTE
Contraente	F.A.S.I. RAI – FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTERNA PER I DIPENDENTI RAI
Data effetto	01/01/2015

Si conviene tra le parti quanto segue:

- premesso che in base alle evidenze elaborate da RBM Salute risulta un S/P che allo stato potrebbe comportare, nei tempi previsti, la rinegoziazione della polizza, in deroga a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si confermano per l'annualità assicurativa 2015 ed i successivi, le seguenti condizioni.
- la tabella "livelli di servizio – penali" di cui all'Allegato 3 del Fascicolo Informativo si intende modificata e sostituita dalla tabella allegata alla presente.
- a parziale deroga dell'art. n. 22. LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO, paragrafo Livelli di servizio e penali, si conviene tra le parti di integrare come segue, a far data dal 01.01.2015:
Al fine di garantire un collegamento diretto tra qualità del servizio messa a disposizione e costo delle coperture offerte è stata introdotta una penale in favore dell'Assistito in caso di superamento da parte della Società dei tempi massimi di liquidazione previsti nei livelli di servizio e penali.
In particolare all'Assistito sarà garantito il pagamento di una penale pari al:
 - 2% del rimborso spettante per le liquidazioni di importo inferiore o pari ad € 25.000
 - 1% del rimborso spettante per le liquidazioni di importo superiore ad € 25.000Per ogni giorno di ritardo successivo al tempo massimo previsto per la liquidazione delle pratiche (20 giorni lavorativi) l'importo della penale eventualmente dovuta dalla Società sarà liquidato direttamente all'interno dell'importo rimborsato, con distinta evidenza per l'Assistito, previa applicazione di una franchigia di € 25,00 per sinistro.
Si precisa che i 20 giorni lavorativi sopra indicati decorrono dalla data di arrivo della richiesta di rimborso in Previmedical alla data di liquidazione (chiusura pratica) della stessa. Il termine viene sospeso in caso di incompletezza documentale.
- a parziale deroga dell'art. n. 28. PAGAMENTO DEL PREMIO tutti i premi saranno soggetti ad un aumento rispetto all'annualità precedente su base annua per ogni anno di durata contrattuale a far data dal 01.01.2015 come di seguito indicato:
 - per il primo anno aumento pari al **5%**
 - per il secondo anno aumento del premio pari al **4%**
 - dal terzo al quinto anno **nessun aumento di premio**
- a parziale deroga dell'art. n. 30. EFFETTO E DURATA DELLA COPERTURA, la copertura assicurativa si intende prorogata per ulteriori tre annualità alle medesime condizioni tecniche in essere – pertanto i Piani Sanitari assicurati opereranno a primo rischio per l'intero periodo di copertura – con scadenza del contratto stabilita alle ore 00.00 del 01/01/2020. In tale data la copertura assicurativa cesserà di avere ogni effetto, senza obbligo di disdetta dalle Parti.

Resta comunque inteso tra le parti che alla data del 01.01.2017, FASIRAI potrà avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dal contratto.

In tal caso la disdetta dovrà essere inviata alla Società entro 30 giorni dalla data di scadenza a mezzo raccomandata AR. Diversamente il contratto si rinnoverà per ulteriori tre anni.

- L'art. n. 31. VERIFICA ANDAMENTO TECNICO, si intende abrogato.
- Si conferma che il servizio di gestione sinistri sarà svolto integralmente da Previmedical S.p.A. per l'intero periodo di copertura.

Fermo il resto.

Emessa a Preganziol, in 4 esemplari ad un solo effetto, il 11 dicembre 2014.

RBM Salute

FASI RAI



CASSA RBM SALUTE

Allegati:

- Allegato 3 livelli di servizio - penali